

REPUBBLICA ITALIANA I NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE  
AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO -  
ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

sul ricorso n. 641/2004 Reg. Gen., proposto dalla srl. Costruzioni \*\*\*, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Troiano, ed elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile alla via M. Rossi n. 7;

contro

il comune di Pontecagnano Faiano, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata ed elettivamente domiciliato in Salerno presso il loro studio alla via Roma n. 61;

per l'annullamento

della nota n. 35150 dell'11/12/03 recante comunicazione di esclusione dalla gara d'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento negli edifici pubblici ed impianti sportivi e la segnalazione del provvedimento all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP., nonché del verbale di gara n. 3 del 4/12/03 e della nota n. 24947 del 3/9/03;

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del comune intimato;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del 9/6/05 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

## FATTO

Con atto notificato il 18/2/04 e depositato il 4/3 successivo, la srl. Costruzioni \*\*\* ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe.

Ha premesso di aver partecipato ad una gara bandita dal comune di Pontecagnano Faiano per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento negli edifici pubblici ed impianti sportivi e di essere stata esclusa perché non ritenuta in regola con il versamento dei premi assicurativi presso l'INAIL.

Ha dedotto i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 6 della L. n. 241/1990 e dell'art. 7 della L. n. 109/1994 e degli artt. 7 e 8 del DPR. n. 554/1999 ed incompetenza in quanto l'adozione del provvedimento di esclusione spetterebbe al responsabile unico del procedimento e non al presidente di ara; 2) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990, dell'art. 10 della L. n., 109/94, dell'art. 75 del DPR. n. 554/99, dell'art. 17 del DPR. n. 34/2000, degli artt. 34-37 del DPR. n. 1124/1965, degli artt. 35 e 36 della L. n. 689/1981 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, dei presupposti e di istruttoria in

quanto la irregolarità contributiva non sarebbe né grave né accertata; 3) violazione dell'art. 10 della L. n. 109/94 e dell'art. 75 del DPR. n. 554/99 in quanto la sanzione accessoria della segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. sarebbe applicabile solo in caso di mancata riprova dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) e non dei requisiti di ordine generale (di affidabilità morale e professionale).

Costituitosi in giudizio, il comune intimato si opponeva all'accoglimento del gravame siccome irricevibile ed infondato.

## DIRITTO

In via preliminare va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso, sollevata dal comune resistente, sul rilievo che la nota impugnata è stata ricevuta dalla ricorrente il 17/12/03, mentre il ricorso è stato notificato il 16/2/04, e cioè il 61° giorno successivo.

L'eccezione è infondata poiché, come ha esattamente rilevato la ricorrente, il 60° giorno (15/2/03) cadeva di domenica, e quindi il termine finale va spostato ex lege (art. 2963 cc.) al giorno seguente non festivo.

Nel merito il ricorso è infondato.

Col primo motivo si eccepisce l'incompetenza del presidente di gara ad adottare l'impugnato provvedimento di esclusione, in quanto tale competenza spetterebbe unicamente al responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 109/1994 e dell'art. 7 ed 8 del DPR. n. 554/1999.

La doglianza va respinta poiché, a parte il fatto che la giurisprudenza (TAR. Milano, III, n. 3724 del 9/9/2003) ha chiarito che l'elencazione dei compiti affidati al RUP. dagli artt. 7 e 8 del DPR. citato ha natura esemplificativa e non tassativa, è determinante rilevare che la nota impugnata, a firma del presidente di gara (che peraltro riveste anche la qualifica di capo settore LL.PP. e Manutenzioni), contiene una mera comunicazione di esclusione, in quanto la relativa determinazione era già stata assunta dal seggio di gara con verbale del 4/12/2003.

Con il secondo motivo l'istante entra nel merito della questione, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l'esclusione.

In sostanza è accaduto che, a seguito del sorteggio tra le partecipanti ai fini della riprova del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dichiarati in sede di offerta, mediante la presentazione della documentazione necessaria, il seggio di gara ha ottenuto dall'INAIL – sede di Castellammare di Stabia – la seguente comunicazione : la ditta \*\*\* "non può essere considerata in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei premi di assicurazione in quanto non è in regola con i pagamenti di quanto dovuto".

Pertanto, previa comunicazione di avvio del procedimento, con verbale n. 4/12/03 la commissione di gara ha proceduto alla suddetta esclusione.

Sul punto la ricorrente sostiene che "per un semplice disservizio interno alla sua organizzazione aveva omesso il pagamento di alcune rate scadute" e di aver saldato l'intero premio annuale non appena avuta contezza del disguido, tanto che successivamente, in data 8/9/03, l'INAIL aveva rilasciato l'attestato di regolarità contributiva. Sostiene altresì che la esclusione potrebbe essere comminata solo in presenza di gravi infrazioni debitamente accertate, ai sensi dell'art. 75 – 1° comma, lett. e) – del DPR. n. 554/1999, e che tale circostanza non ricorrerebbe nel caso in esame.

---

Deve in contrario rilevarsi che il mancato pagamento dei premi di assicurazione costituisce proprio una causa di esclusione, tanto più che i concorrenti, a norma del bando, dovevano presentare a pena di esclusione la dichiarazione di "non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 75, lett. e) del DPR. n. 554/1999".

Ed il mancato versamento di ben due rate su quattro è stato debitamente accertato mediante la certificazione INAIL.

A ciò aggiungasi che è pacifico in giurisprudenza il principio per cui la sanzione della esclusione e le sanzioni accessorie, ex art. 10 della L. n. 109/1994, prescindono dalla volontaria falsità delle dichiarazioni rese dalla imprese, essendo applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell'inadempimento e restando quindi esclusa la necessità di indagini sull'elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difetta.

Con il terzo ed ultimo motivo si sostiene, in relazione alle sanzioni accessorie dell'incameramento della cauzione e della segnalazione all'Autorità di vigilanza sui LL.PP., che tali sanzioni sarebbero comminabili solo in caso di mancata riprova di sussistenza dei requisiti di ordine speciale (economico-finanziari e tecnico-amministrativi), e non anche in caso di mancata riprova del possesso dei requisiti di ordine generale (affidabilità morale e professionale); ciò in base al tenore letterale dell'art. 10 della L. n. 109/1994 (in termini TAR Napoli, I, n. 8767 del 17/5/04).

Nella fattispecie, però, il disciplinare di gara prevedeva espressamente che il presidente di gara avrebbe provveduto: a) alla esclusione dei concorrenti per i quali non risultasse confermato il possesso dei requisiti generali; b) alla esclusione dei concorrenti che non avessero trasmesso la documentazione di prova della veridicità della dichiarazione del possesso dei requisiti speciali; c) alla comunicazione di quanto sopra alla stazione appaltante "cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione...del fatto all'Autorità per la vigilanza sui LL.PP. ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza".

Pertanto la commissione non poteva far altro che applicare la *lex specialis*, tanto più che non è vietato all'amministrazione imporre regole più severe rispetto a quelle prefissate dalla legge.

D'altra parte, almeno per quanto riguarda la comunicazione all'Autorità di vigilanza, non si tratta di un atto in sé lesivo, potendo l'interessata far valere in quella sede le sue ragioni.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

---

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I di Salerno- respinge il ricorso in epigrafe proposto dalla srl. Costruzioni \*\*\*.

Condanna la parte soccombente al pagamento, a favore del comune resistente, delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano complessivamente in € 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 9/6/05;

dott. ALESSANDRO FEDULLO - Presidente

dott. FILIPPO PORTOGHESE - Consigliere est.